

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

16.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 3 APRILE 2007**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCESCO FORGIONE**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		Incostante Maria Fortuna (Ulivo) .....	11, 13
Forgione Francesco, <i>Presidente</i> .....	3	Lumia Giuseppe (Ulivo) .....	15
<b>Comunicazioni del presidente:</b>		Montalbano Accursio (Aut) .....	12
Forgione Francesco, <i>Presidente</i> .....	3	Mugnai Franco (AN) .....	14
<b>Esame e votazione della proposta di relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative:</b>		Palma Nitto Francesco (FI) .....	5, 6, 10, 11 13, 14, 15, 16
Forgione Francesco, <i>Presidente</i> . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20		Palumbo Aniello (Ulivo) .....	13
Astore Giuseppe (IdV) .....	18, 20	Procacci Giovanni (Ulivo) .....	15
Brutti Massimo (Ulivo) .....	7, 11, 14, 15, 17	Rotondo Antonio (Ulivo) .....	12
Buccico Nicola Emilio (AN) .....	3, 4, 10, 17	Ruggeri Salvatore (UDC) .....	14
Burtone Giovanni Mario Salvino (Ulivo) . 6, 10, 18		Tagliatela Marcello (AN) .....	8
Calvi Guido (Ulivo) .....	8, 11, 12, 17	Tassone Mario (UDC) .....	17
Curto Euprepio (AN) .....	5, 19, 20	Vizzini Carlo (FI) .....	4, 13
Garraffa Costantino (Ulivo) .....	15	Testo degli interventi scritti del senatore Salvatore Ruggeri e del deputato Giacomo Mancini .....	21
		<b>ALLEGATO:</b>	
		Testo della relazione approvata dalla Com- missione .....	23

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
FRANCESCO FORGIONE

**La seduta comincia alle 14,15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del presidente.**

PRESIDENTE. Comunico preliminarmente che, a seguito delle dimissioni presentate dal senatore Aniello Formisano, in data odierna è stato chiamato a far parte della Commissione il senatore Fabio Giambrone. A quest'ultimo vanno il saluto e gli auguri di buon lavoro, al senatore Formisano il ringraziamento per l'attività svolta.

**Esame e votazione della proposta di relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame e la votazione della proposta di relazione concernente un codice regolamentare dei partiti per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative. Come sapete, nell'odierna seduta è necessaria la presenza del numero legale,

poiché si procederà al voto. Pertanto, fermo restando che si è riscontrata una larga condivisione da parte dell'ufficio di presidenza sul testo in esame, procederemo alla votazione una volta verificata la sussistenza del numero legale. Ieri in sede di ufficio di presidenza abbiamo deciso di dare la possibilità ai gruppi di intervenire per un massimo di dieci minuti; proporrei di mantenere tale impostazione e di limitare a cinque minuti le dichiarazioni di voto sul codice, di cui tutti i gruppi hanno preso visione e su cui si è riscontrata una larga condivisione. Dopo il voto, sarà eventualmente possibile svolgere interventi di apprezzamento della proposta.

Do la parola, sull'ordine dei lavori, al senatore Buccico.

NICOLA EMILIO BUCCICO. Signor presidente, come lei ricorderà, la settimana scorsa fu fissata una riunione dell'ufficio di presidenza che non coincideva con la convocazione ricevuta ieri sera alle ore 20; per questa ragione ci è stato impossibile intervenire, a causa di impegni di carattere istituzionale e politico. Lei mi ha fatto cortesemente pervenire, in data 2 aprile, la sua relazione e il testo del codice, sul quale ho espresso personalmente una condivisione di carattere generale.

Dopo aver letto il testo con attenzione, come è giusto fare prima dell'approvazione, ho notato delle anomalie «genetiche», dal punto di vista normativo e costituzionale. Pur non venendo meno il mio personale apprezzamento di carattere generale, voglio sottolineare che ho consegnato questo testo — come era mio dovere, dal momento che l'articolo 1 inizia con un riferimento ai partiti e alle formazioni politiche — ai presidenti dei gruppi del mio partito, al Senato e alla Camera.

I presidenti dei gruppi mi hanno invitato a fare in modo che la direzione ed il presidente del partito, all'uopo interessati, potessero deliberare in ordine a questo testo. Ora spiegherò le ragioni....

CARLO VIZZINI. In Sicilia, quando firmi l'accettazione...

NICOLA EMILIO BUCCICO. Probabilmente, sono state fatte osservazioni di carattere preliminare, per cui è apparso opportuno che i partiti potessero deliberare per verificare la conformità ai propri statuti e ai principi costituzionali.

È assolutamente indispensabile, quindi, che il partito al quale appartengo venga messo nelle condizioni di poter deliberare; è questo l'orientamento emerso dalle conversazioni svolte con i presidenti Matteoli e La Russa. Per questo motivo vorrei chiedere un rinvio alla settimana prossima.

A questo punto, intendo affrontare un aspetto di carattere normativo molto importante.

PRESIDENTE. Prima di entrare nel merito...

NICOLA EMILIO BUCCICO. Le questioni sono collegate e, poiché sono abituato ad esprimermi con chiarezza, le voglio affrontare insieme.

Il partito deve essere messo in condizioni di poter valutare se aderire o no a questa impostazione. Credo che non dovrebbe trovare eccezione alcuna, comunque questa è la richiesta che mi è stata avanzata.

Del resto, questo rinvio non entrerebbe in conflitto con nessuna esigenza di carattere pratico, dal momento che, com'è noto a tutti, le elezioni indette in Sicilia, con anticipo rispetto alla consultazione generale, già prevedono una regolamentazione statutaria e costituzionale in base alla quale vi è l'inibizione ad essere candidati in determinate situazioni. Ciò mi è stato appena riferito dal senatore Vizzini.

PRESIDENTE. Mi sono occupato di leggi elettorali per dieci anni in Sicilia, da deputato regionale.

NICOLA EMILIO BUCCICO. Riferisco ciò che mi è stato detto pochi minuti fa.

CARLO VIZZINI. In Sicilia, quando firmi l'accettazione devi certificare, sotto la tua responsabilità, di non avere pendenze...

NICOLA EMILIO BUCCICO. Dal momento che in altre parti d'Italia le elezioni sono indette per il 27 e il 28 maggio, il rinvio della votazione del documento alla settimana prossima — per dar modo al mio partito di deliberare — non crea alcun *vulnus*.

Vorrei affrontare un secondo problema che, a mio parere, è ancora più delicato. Con questa formulazione del codice noi erigiamo la Commissione antimafia a fonte normativa secondaria, in sede quasi legislativa, sia pure secondo norme di indirizzo. Infatti, è la Commissione antimafia che decide che i partiti e le formazioni politiche si attengano a questo codice.

Secondo me, ciò non rientra nei compiti della Commissione. Ritengo che sarebbe accettabile una formulazione diversa — ne propongo una, ma possiamo individuare una formulazione corretta dal punto di vista lessicale e giuridico —, ad esempio: « La Commissione antimafia auspica che... », alla quale farei seguire il testo del codice, senza alcuna difficoltà.

Questa è una norma, secondo me, di indirizzo deontologico, che proviene dalla Commissione antimafia. Con l'attuale formulazione è la Commissione antimafia che vincola, in un certo senso, la volontà dei partiti ad attenersi a questo deliberato. In questo modo, secondo me, determiniamo una forma impropria di fonte normativa, che non può essere tollerata.

Questo è il motivo della modifica che ho suggerito, fermo restando il contenuto ed anche l'ovvia clausola di cui all'articolo 3, che prende in considerazione casi eccezionali in cui possono esservi giustificazioni non evidenti in sede di una semplice contestazione giudiziaria.

Mi è sembrato doveroso affrontare tali questioni.

PRESIDENTE. Considerato che lei è già entrato nel merito, senatore, preferirei procedere con la relazione, che espone le motivazioni politiche del documento.

Le ricordo che tempo addietro, in occasione di un ufficio di presidenza, a seguito della richiesta di formulazione di un codice — pervenuta anche dal senatore Vizzini, dal gruppo dell'Ulivo, dalla stessa Alleanza Nazionale e da altri gruppi — abbiamo dato indicazione ai nostri consulenti di giungere ad un testo di codice di autoregolamentazione. Tale testo, nella penultima riunione dell'ufficio di presidenza, è stato letto da tutti. In seguito, lo abbiamo inviato a tutti i deputati, affinché ne prendessero conoscenza. I presidenti dei gruppi, dopo aver visionato il testo, si erano impegnati a comunicarlo ai gruppi, che avevano espresso un consenso abbastanza condiviso.

Anche nella giornata di ieri (lei, senatore, non era presente) in ufficio di presidenza si è registrata una larga condivisione.

Vorrei spiegare la *ratio* della nostra scelta, prima di porre una questione pregiudiziale.

EUPREPIO CURTO. Vorrei domandarle se prima di procedere all'esame della relazione non ritenga opportuno sciogliere il nodo procedurale al quale ha fatto riferimento il senatore Buccico.

PRESIDENTE. Ritengo che oggi dobbiamo assumere una decisione: così è stato stabilito in diverse riunioni dell'ufficio di presidenza.

Quanto alla data delle elezioni siciliane — tra l'altro le liste si presentano già dalla prossima settimana —, sbaglieremmo se non dessimo un segnale, indipendentemente dalle procedure per la presentazione delle liste. Sbaglieremmo altresì se facessimo un codice di autoregolamentazione valido per le elezioni in tutta Italia, ma privo di un'indicazione per la formazione delle liste. Tale formazione è già in corso — vorrei ricordarlo — in Sicilia, dove la prima data prevista per la presentazione è il 13 aprile. Non possiamo riman-

dare. È stato svolto, dall'ufficio di presidenza e dai partiti, un lavoro ampio e condiviso. Ritengo che oggi, verificando in sede di dibattito la comune volontà — fino a ieri sera largamente condivisa — di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, dovremmo deliberare.

Do la parola al senatore Palma.

NITTO FRANCESCO PALMA. Grazie, signor presidente.

PRESIDENTE. Senatore Palma, mi scusi. Chiedo a tutti di svolgere interventi brevi, considerando la concomitanza di sedute di Commissioni nei due rami del Parlamento.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor presidente, mi consenta di contraddirla su un solo punto. Lei ha detto « anche su iniziativa del senatore Vizzini », ma il senatore — come lei stesso ha riconosciuto in ufficio di presidenza — è stato la « molla » di questa iniziativa. Mi sembra, quindi, che quell'« anche », che probabilmente le è sfuggito...

PRESIDENTE. Se questo è un ostacolo politico, è già stato superato.

NITTO FRANCESCO PALMA. Non è un ostacolo politico, ma volevo eliminare alcune parole che potessero suonare riduttive rispetto al ruolo che ha interpretato il senatore Vizzini.

Signor presidente, salvo due o tre piccoli dettagli, siamo assolutamente d'accordo sul documento, come sempre abbiamo sostenuto nelle varie riunioni dell'ufficio di presidenza. In tale sede, come ella ben sa, ci sono stati forniti sostanzialmente il testo dell'articolato e la motivazione, sia pure diversa (so che, in seguito, lei vi ha lavorato).

Il problema che viene posto è il seguente. Noi pensiamo che la Commissione antimafia, lasciando assolutamente immutati il testo e l'articolato, possa affermare che « ritiene opportuno », che « auspica ». Non possiamo, invece, accettare che la Commissione antimafia possa stilare un

codice comportamentale o regolamentare — chiedo scusa, ma su questo punto dobbiamo essere chiari — che assuma un valore anche normativo diverso da quello che deriva dai compiti propri della Commissione stessa.

Siamo assolutamente disponibili a votare questo documento, se si accerta che esso corrisponde esattamente ai compiti che la Commissione antimafia può svolgere: individuare un problema, motivare le ragioni che giustificano la formulazione di un documento ed infine produrre il documento stesso, che si concluda con formule del tipo « riteniamo opportuno che i partiti facciano... », « auspichiamo che... » e non con enunciazioni che suonino come codice regolamentare o comportamentale. Chiedo scusa, signor presidente, ma nel testo pervenutoci...

PRESIDENTE. L'ultima formulazione del testo l'abbiamo stilata ieri. Chiedo che sia distribuita.

NITTO FRANCESCO PALMA. Colleghi, io non parlo a sproposito. Al Senato, nella casella postale, ci è stato recapitato questo testo...

PRESIDENTE. Senatore Palma, ieri si è svolta la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo al Senato....

NITTO FRANCESCO PALMA. Non lo metto in dubbio...

PRESIDENTE. Mi lasci dire che lei continua ad intervenire su un argomento superato. Grazie anche all'intervento svolto ieri dall'onorevole Santelli in ufficio di presidenza, il testo è cambiato.

NITTO FRANCESCO PALMA. Cosa è diventato?

PRESIDENTE. Codice di autoregolamentazione dei partiti. Abbiamo cambiato tutto, ma lei sta intervenendo sul testo precedente.

NITTO FRANCESCO PALMA. Mi rendo conto della valenza politica del discorso. Le ripeto, noi — parlo a nome di Forza Italia — siamo assolutamente disponibili a votare questo documento.

Il testo che mi è stato recapitato al Senato, però, parla di « codice regolamentare » o « codice comportamentale »: questi sono gli unici documenti ufficiali in mio possesso, e ieri purtroppo non c'ero.

Detto questo, se voi ritenete, all'esito della motivazione, di utilizzare espressioni come « ritiene opportuno », « auspica », o altre che giudicherete appropriate, noi comunque voteremo il documento. Credo che il senatore Buccico, con la sua obiezione, intenda dire che egli, come rappresentante di gruppo di Alleanza nazionale, non possa evidentemente impegnare i partiti, ma questo è un altro discorso. Noi, come componenti della Commissione antimafia, ci sentiamo di aderire a questo documento.

Signor presidente, poiché in queste situazioni l'aspetto importante è cercare l'unanimità e non fratture per fini propagandistici, in prossimità delle elezioni, vi pregherei — colleghi della maggioranza — di comprendere le ragioni formali e sostanziali di questa nostra obiezione e di fare in modo che anche l'opposizione possa concorrere, com'è sua volontà e interesse, all'approvazione di un documento orientato al rispetto della legalità nel nostro paese. In caso contrario, la responsabilità è vostra, e non basterà qualche dichiarazione ai giornali per farlo dimenticare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor presidente, ho molto rispetto del senatore Buccico, e so che non ha sollevato l'argomento per creare fratture; comprendo che, probabilmente, ha la necessità di approfondire un raccordo con il proprio partito. Tuttavia, mi preme anche sottolineare, e lo dico con grande chiarezza, che il tema era stato sollevato già da tempo. Diversi gruppi hanno più volte rimarcato la necessità di dare un'accelerazione ai nostri lavori per la definizione di questo codice, mettendo anche in

evidenza il problema della sfasatura fra i tempi di votazione dei comuni della Sicilia e quelli dei comuni del resto d'Italia. Il percorso, dunque, è stato avviato con la dovuta riservatezza, richiamata anche dalla lettera del presidente, congiunta alla trasmissione della relazione e dell'articolo.

Ieri sera abbiamo assunto una decisione all'unanimità, e l'abbiamo fatto tenendo conto che si è in prossimità delle elezioni siciliane, che vedranno la presentazione delle liste a partire dal 18 aprile. Per questo motivo, mi permetto di dire che la nostra priorità ora è quella di procedere.

Fra l'altro, senatore Buccico, l'articolo 1 dice esplicitamente che i partiti « possono » aderire a questo regolamento. Dopo il varo da parte della Commissione antimafia, all'interno dei partiti possono essere, giustamente, effettuati tutti gli approfondimenti necessari, come probabilmente già sta accadendo. Ciascun partito, poi, potrà regolarsi a seconda delle visioni interne, legate sia al rispetto della Costituzione, sia alla necessità di dare alcune risposte significative nel difficile momento che stanno vivendo i comuni.

Credo, così com'è stato detto ieri sera, che si debba procedere per varare il regolamento, tenuto conto, tra l'altro, dell'imminenza delle elezioni siciliane, che ci costringe a decidere con estrema urgenza.

**PRESIDENTE.** Chiedo scusa, un conto è decidere di aprire un dibattito solo sulla procedura, altro è decidere di entrare nel merito. In questo secondo caso, vi chiedo di poter illustrare la relazione, non essendo opportuno entrare nel merito senza averne dato conto. Vi invito pertanto ad intervenire solo sull'ordine dei lavori.

**MASSIMO BRUTTI.** Intervengo brevemente per rivolgere al collega Buccico un caldo invito personale a ritirare la sua pregiudiziale. A me sembra che non rinviare l'esame del codice possa essere coerente con le stesse preoccupazioni da quest'ultimo espresse. In sostanza, il senatore Buccico afferma di voler essere

sicuro che possa esservi, anche formalmente, una convergenza di tutti i partiti, compreso il suo; al riguardo, manifesta l'intenzione di ascoltare gli organi del suo partito.

La proposta della Commissione antimafia parte come una proposta autorevole ed unitaria, che viene rivolta, appunto, a ciascun partito. Si tratta di un codice di autoregolamentazione, che si determina attraverso due diversi momenti: il primo è l'elaborazione di un testo che la Commissione parlamentare unitariamente — quindi un soggetto non di parte — rivolge alle segreterie, agli organi dirigenti di ciascun partito e alle liste civiche che si presenteranno alle prossime elezioni.

È evidente che, essendo questo un codice di autoregolamentazione e non una norma di eteroregolamentazione rispetto ai partiti — ciò è detto chiaramente nel testo, nella forma in cui ci è stato presentato oggi —, per diventare efficace necessita dell'accettazione da parte di ciascun partito.

La Commissione parlamentare antimafia, all'unanimità, è disposta a rivolgersi alle segreterie di ciascun partito, per proporre la sottoscrizione di tale patto? Questo è il punto politico: se ce la sentiamo di fare ciò, collega Buccico, credo che dobbiamo cercare di evitare, oggi, un rinvio. Dopodiché un partito può, motivatamente, far presente anche aspetti che noi non abbiamo considerato. Oppure, se un partito ritiene comunque di presentare come candidato alle elezioni una persona che si trovi in determinate condizioni, può naturalmente farlo, quindi motivare la sua scelta di fronte all'opinione pubblica e spiegare perché considera che il decreto di rinvio a giudizio sia immotivato o ingiusto, o perché ritiene che il suo esponente sia perseguitato. Quindi rimarrebbe ogni possibilità per dispiegare i diversi possibili orientamenti che un partito voglia assumere.

Un ulteriore rinvio, causato dall'inutile preoccupazione di ottenere preventivamente il consenso dei partiti — che dovrà

comunque esserci perché il codice possa essere efficace —, rischierebbe di rendere vano il lavoro svolto finora.

Chiedo, pertanto ed ancora una volta, al collega Buccico di ritirare la sua proposta di rinvio.

**PRESIDENTE.** Il senatore Calvi intende ancora intervenire sulla procedura oppure passiamo alla relazione?

**GUIDO CALVI.** Come desidera lei, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Credo che si sia già dibattuto a sufficienza sulla questione sollevata dal senatore Buccico. Potremmo, quindi, passare alla relazione.

**MARCELLO TAGLIALATELA.** Mi scusi, prima di passare alla relazione, chiedo una breve interruzione.

**PRESIDENTE.** Vorrei prima illustrare la relazione

**MARCELLO TAGLIALATELA.** Mi sembra esattamente la stessa cosa.

**PRESIDENTE.** La illustro e poi sospendiamo brevemente.

Credo, onorevoli deputati e senatori, che siamo di fronte ad una scelta importante. Avete tutti ricevuto il testo, che mette al centro la politica. In tal modo l'abbiamo concepito sin dal primo momento, in uno spirito unitario, e non di divisione, fra maggioranza e opposizione. L'abbiamo vissuto come una volontà del Parlamento per dare una risposta ad un'esigenza che ci viene manifestata diffusamente da tutte le parti del paese, da nord a sud: contribuire, per il ruolo che ha una Commissione antimafia come la nostra, alla ricostruzione di un'etica pubblica, nei percorsi più condivisi possibili.

Molti di noi e molti di voi, attraversando il paese, incontrano persone nelle scuole, nelle parrocchie, amministratori locali, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, esponenti delle forze di polizia, imprenditori, e riscontrano questa do-

manda forte che viene posta alla politica e che implica l'assunzione delle responsabilità proprie di quest'ultima. È la stessa domanda che, credo, sia stata colta da tutti nelle parole pronunciate dal Pontefice nell'omelia della domenica delle palme, quando, interpretando il salmo 24, ha parlato delle « mani innocenti, che sono le uniche che hanno accesso alle terre di Dio » ed ha chiarito che « mani innocenti sono le mani che non vengono usate per la violenza e sono le mani non sporcate con la corruzione e con le tangenti ». Parole forti, che richiamano quelle che, il 9 maggio 1993, nella Valle dei templi di Agrigento, Papa Wojtyła pronunciò contro la mafia, dopo le stragi di quel periodo.

Se persino il Pontefice, nell'omelia della domenica delle palme, ha ritenuto opportuno sollevare tale questione, credo che la domanda debba essere posta a ciascuno di noi, al di là degli schieramenti politici, e ognuno di noi debba raccoglierla. Questo è un segnale forte, perché ci parla della responsabilità della politica, non penale; ci parla dell'assunzione di una responsabilità collettiva rispetto a tutti quei punti di crisi del potere, della politica, che ci consentono di individuare forme di degenerazione e di degrado nel rapporto diretto tra i rappresentanti e i rappresentati, tra i bisogni e le domande sociali.

Per quale motivo interveniamo sui consigli comunali e provinciali? Perché sono gli unici due livelli istituzionali che, in virtù di una legge dello Stato, possono essere sciolti per infiltrazioni e inquinamento mafioso. Vi sono stati 162 consigli comunali sciolti, alcuni più di una volta. In nove anni, alcuni comuni sono stato sciolti addirittura quattro volte (penso, ad esempio, a Lamezia Terme o a Casal di Principe).

Facciamo una scelta, unicamente di responsabilità politica, collegata a tali due livelli. Ed è stato un bene che da più parti — dal senatore Vizzini, dai gruppi dell'Ulivo, dell'Italia dei Valori, di Alleanza nazionale — sia stata posta l'esigenza di un codice etico, per provare a produrre una sorta di « bonifica preventiva » delle tipologie di reati sulla cui pericolosità sociale

vengono individuate addirittura alcune ragioni, durante l'accesso, che motivano lo scioglimento e il commissariamento degli stessi comuni. Penso che questo elemento di responsabilità politica debba farci intervenire in modo preventivo non solo sull'andamento del buon governo e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (come indicato dalla Costituzione), ma anche sui tentativi di infiltrazione mafiosa che stanno a fondamento delle ragioni che portano alla legittimazione di una normativa che prevede lo scioglimento dei comuni.

Per questo motivo abbiamo delimitato l'ambito delle tipologie dei reati: come avete potuto notare, non abbiamo stilato un elenco di reati, anche riprovevoli, bensì abbiamo esclusivamente colto quei reati — e la pericolosità sociale ad essi connessa — che costituiscono il fondamento delle motivazioni di scioglimento dei comuni e delle province per infiltrazioni mafiose.

Abbiamo anche stabilito un principio di rispetto del sistema delle garanzie del nostro paese, che è irrinunciabile, anche in questa circostanza. Non a caso, il codice si fonda sulla responsabilità politica: non interviene in materia di elettorato attivo e passivo, ma responsabilizza i partiti; dà un'indicazione forte ai partiti, che assumono, rispetto a questo codice, una scelta di autoriforma e di autoselezione, a partire dalla formazione delle liste.

Ciò riguarda sia i partiti, sia le liste civiche, sia le formazioni politiche. Per questo motivo, il codice non interviene ad altri livelli, per una scelta condivisa anche in sede di ufficio di presidenza. Del resto, noi stessi abbiamo proposto il disegno di legge — attualmente è in discussione in un ramo del Parlamento — che modifica lo scioglimento dei consigli comunali e prevede, addirittura, la rimozione dei punti sensibili della pubblica amministrazione, insieme allo scioglimento dei consigli. Si tratta di un tema, quindi, che non viene posto in sede parlamentare, ma direttamente nella società, al punto che il Pontefice si è sentito di fare l'appello che ho

riferito nel corso dell'omelia della domenica delle palme. Così vi inviterei a considerare il testo.

Come avete potuto constatare — l'articolo è stato consegnato a tutti — non basta, come indicazione, una semplice indagine o una proposta di un pubblico ministero, ma è richiesto il pronunciamento di un giudice terzo, che confermi la presenza di elementi sufficienti per l'istituzione di un processo. Rispetto a questi elementi i partiti, rinunciando ad ogni atteggiamento giustizialista, seguono un atteggiamento di assoluta trasparenza nelle loro candidature e nelle loro liste, affinché non ci siano ombre.

Ritengo che il regolamento sia stato vissuto in questo modo, fondato non sulla delega alla responsabilità penale, bensì sul principio e sull'assunzione della responsabilità politica e sulla sua centralità.

Penso che noi daremo, in questo modo, un segnale forte, condiviso, unitario, e in questa direzione abbiamo lavorato, del resto, con lo stesso senatore Buccico. Se è necessario cambiare il titolo del regolamento, facciamolo: la nostra è una relazione al Parlamento sulla formazione delle liste. Però lasciamo invariato l'articolato, teniamo fermo lo spirito che ci ha animati finora, diamo un segnale forte al paese e contribuiamo — per la parte che compete alla Commissione antimafia — alla riforma dei partiti e, attraverso essa, alla riforma morale del paese. In questo modo, ne usciremo tutti più forti, al di là degli schieramenti.

All'inizio avevo proposto che, per le dichiarazioni di voto, si svolgesse un intervento per ciascun gruppo; se siete d'accordo, manteniamo tale impostazione. Inoltre, considerata la convocazione di alcune Commissioni al Senato e alla Camera, possiamo decidere un orario per il voto — le 15 — al quale far seguire gli interventi di apprezzamento del testo.

Non essendovi osservazioni contrarie, così rimane stabilito.

Sospendo dunque la seduta per pochi minuti, su richiesta del gruppo di Alleanza nazionale.

**La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa alle 15.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori. Onorevoli colleghi, do subito la parola al senatore Buccico e subito dopo, come stabilito, passeremo al voto per poi passare agli interventi di apprezzamento e di valutazione del testo.

**NICOLA EMILIO BUCCICO.** Presidente, credo che entrambe le mie richieste siano state comprese dalla Commissione. Esse rispondevano a logiche di carattere sostanziale e formale, che dovrebbero essere ossequiate nel corso dei lavori.

Ritengo che oggi sia fondamentale approvare questo codice di autoregolamentazione. Tale codice, con le tipologie di reati cui si riferisce, è collegato già a normative di carattere primario del nostro ordinamento e ad ipotesi che — indipendentemente dal principio di non colpevolezza stabilito dall'articolo 27 della Costituzione — pongono elementi sintomaticamente gravi ed indizianti ai fini della presentazione in lista di determinati soggetti. Tali elementi possono essere, ad esempio, il rinvio a giudizio o l'emissione di una misura custodiale (che presuppongono una delibazione da parte di un giudice terzo), oppure la latitanza. Dal punto di vista totalmente sostanziale dell'articolato, il problema non si pone.

Passo immediatamente alla proposta. Per dimostrare che Alleanza nazionale è perfettamente sintonizzata sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e alla mafia e considera che queste indicazioni di indirizzo, se pur di valore etico, possano essere metabolizzate e interiorizzate in funzione del rispetto delle istituzioni, riteniamo — conformemente alla natura della Commissione — che il testo possa essere approvato nella sua testuale completezza, ma con alcune modifiche.

All'articolo 3, proponiamo una modifica di carattere meramente lessicale: laddove si legge « devono rendere pubbliche motivazioni » il verbo « devono » va sostituito con « si impegnano a ». Nella parte apicale — prima della citazione dei partiti,

delle formazioni politiche, ed altro — si potrebbe scrivere « la Commissione antimafia ritiene quindi opportuno che i partiti politici ». Questa è una presupposizione di carattere implicito, sostanzialmente già contenuta nell'articolato, che va semplicemente esplicitata.

Con questi sentimenti, Alleanza nazionale, sin da ora dichiara che voterà il testo nella sua interezza e ritiene che, sia pure attraverso le cadenze accelerate e qualche volta sfalsate della convocazione della Commissione, si sia conseguito un risultato condivisibile da parte di tutti.

**PRESIDENTE.** Prima di passare al voto — avevamo detto che si sarebbe votato alle 15 — vi chiedo se siamo d'accordo sulle modifiche proposte. In tal caso, potremmo passare subito al voto e poi agli interventi.

**GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE.** Se le modifiche si possono formalizzare ...

**PRESIDENTE.** Le ho formalizzate io. Il titolo — come tra l'altro è previsto per i documenti che la Commissione invia al Parlamento — è il seguente: « Relazione della Commissione antimafia per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative ». Alla fine del testo, prima dell'articolo 1, si potrebbe scrivere: « La Commissione parlamentare antimafia ritiene opportuno che », e seguirebbe l'articolato.

Nell'articolo 3 la parola « devono » si intende sostituita con l'espressione « si impegnano a ».

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Condivido le proposte del senatore Buccico, alle quali ne vorrei aggiungere solamente una. Se non erro, all'articolo 1 si parla di misura cautelare revocata o annullata. Personalmente, mi limiterei a parlare di misura cautelare annullata dai giudici dell'impugnazione, nel senso che una misura cautelare può essere revocata, rimettendo una persona in libertà, perché, ad esempio, sono venute meno le esigenze cautelari o perché il soggetto non è in buone condizioni di salute, senza toccare il tetto indiziario.

Signor presidente, vorrei che mi fosse consentito di parlare, altrimenti possiamo andarcene, io e il mio gruppo.

PRESIDENTE. Collegli, il senatore Nitto Palma, sta parlando...

NITTO FRANCESCO PALMA. È spiacevole, quando si parla, dover ascoltare voci in sottofondo. Se siamo sopportati ce ne andiamo e la proposta la votate da soli...

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Senatore Palma, stavo chiedendo al presidente un chiarimento...

PRESIDENTE. Sì, l'onorevole Incostante stava chiedendo un chiarimento tecnico. Il problema è chiarito.

MASSIMO BRUTTI. Vorrei intervenire brevemente sulle proposte formulate. La proposta avanzata, da ultimo, dal collega Nitto Palma mi pare condivisibile, quindi esprimo il mio accordo su di essa.

Inoltre, delle proposte avanzate dal collega Buccico, quella che si riferisce all'articolo 3, dove l'espressione « si impegnano a » va a sostituire il termine « devono » mi pare ragionevole. Non aggiunge molto al testo, ma lo chiarisce.

Avrei invece un'obiezione sul fatto che la relazione che accompagna questo codice di autoregolamentazione si concluda con la frase « la Commissione parlamentare antimafia ritiene opportuno che ». A mio parere, già dal punto di vista sintattico, non va molto bene che un codice di autoregolamentazione, cioè un articolato, segua all'espressione « ritiene opportuno che ». Poiché comprendo il senso dell'intervento del collega Buccico, proporrei una frase del tipo: « su questa base, la Commissione parlamentare antimafia avanza all'unanimità » — questo è il punto politico — « la seguente proposta di codice di autoregolamentazione, che verrà sottoposta agli organi dirigenti dei partiti e delle liste ».

Il senatore Palma non è d'accordo?

PRESIDENTE. No, perché lo proponiamo alle Camere....

MASSIMO BRUTTI. Ho capito, ma il codice di autoregolamentazione diventa efficace quando i partiti lo assumono. Possiamo eliminare l'espressione « verrà sottoposta », mantenendo le parole « la Commissione parlamentare antimafia avanza all'unanimità la seguente proposta di codice di autoregolamentazione ». Non capisco le motivazioni di questo « no ».

PRESIDENTE. La relazione è trasmessa alle Camere e poi è chiaro che...

MASSIMO BRUTTI. Appunto. Noi eliminiamo il riferimento ai partiti, mantenendo il periodo « su questa base, la Commissione parlamentare antimafia avanza, all'unanimità, la seguente proposta di codice di autoregolamentazione ».

In questo modo è chiaro che non è la Commissione che sta disponendo; cambia il comportamento dei partiti, che avranno l'ultima parola in merito.

GUIDO CALVI. Signor presidente, concordo con le proposte del collega Nitto Palma, del collega Buccico e, soprattutto, con quanto appena riferito dal collega Brutti.

Tuttavia, è necessario fare alcune precisazioni. In primo luogo, collegli, ci siamo appassionati — e credo sia importante — a questo documento, ma vorrei ricordare che non è una novità assoluta. Se non sbaglio nella X legislatura il presidente Chiaromonte fece qualcosa di analogo. Mi sembra giusto, dunque, riprendere tale impegno, riproporlo e farlo nostro, attraverso questa Commissione.

In secondo luogo — mi rivolgo soprattutto ai giuristi, ai collegli Buccico, Palma ed altri —, vorrei conoscere la differenza di questo invito — perché di ciò si tratta — rispetto alla legislazione vigente. Se si prendono in esame la legge n. 267 del 2000 e la legge n. 575 del 1965, che esplicano le cause ostative alla candidatura e che determinano, oltre all'incandidabilità, la sospensione dalla carica, e si

mettono a raffronto i casi, si può constatare che l'indicazione attuale è più debole, più tenue, più generosa.

Qual è la novità, l'importanza di questo documento? Esso arretra il tempo. La legge vigente è severissima per quanto riguarda le incompatibilità. Naturalmente, ed è giusto che sia così, si fa riferimento alle condanne definitive per quanto riguarda l'incandidabilità, mentre la sospensione della carica riguarda i casi in cui i soggetti sono stati raggiunti da provvedimenti ancora non definitivi. Se si esaminano i casi previsti dall'articolo 1, si riscontra una differenza rispetto alla legislazione vigente. Ad esempio, nella legge vigente la condanna definitiva per favoreggiamento determina l'incompatibilità. In questo documento manca tale previsione.

Tuttavia, perché parlo di invito? Capiamo i problemi politici, interni o di partito, si parla di normativa secondaria ed altro, ma non esageriamo con questa raffinata interpretazione, che nasconde soltanto problemi di carattere politico. Vi è un arretramento di applicazione, quindi un'attenuazione di garanzie. Per questo motivo, non può che trattarsi di un invito. Se fosse stata una legge, però, non l'avrei votata.

Noi non imponiamo nulla ad alcuno, ma invitiamo i partiti ad adeguarsi. Ci rivolgiamo ai partiti perché i candidati non si «autocandidano», ma sono candidati appunto dai partiti. Non ci sono sanzioni, se non che i partiti devono spiegare le loro scelte all'opinione pubblica, quindi è un impegno di trasparenza.

**PRESIDENTE.** Senatore Calvi, se fosse più sintetico riusciremmo anche a votare.

**GUIDO CALVI.** In conclusione, occorre una normativa che, in qualche modo, espliciti un desiderio di trasparenza e di impegno dei partiti politici a vivere una condizione elettorale in modo più rispondente ai problemi etici che lei, presidente, giustamente ha richiamato nelle parole del Pontefice.

Le correzioni proposte mi appaiono corrette, ma nella misura in cui siano

approvate all'unanimità. Se vi è unanimità, sono d'accordo, altrimenti si voterà a maggioranza.

**ACCURSIO MONTALBANO.** Signor presidente, a me non sfugge il significato politico di un possibile — ed auspicabile — voto all'unanimità della Commissione sul testo predisposto. Tuttavia, poiché è del tutto evidente che il valore di questo codice di autoregolamentazione risiede nella sua adozione da parte dei partiti, mi permetto di rilevare che — nonostante il conforto delle conclusioni a cui si può arrivare — si sta compiendo un passo indietro rispetto alle procedure ed alla fase istruttoria che si è, sin ora, determinata. Quando si è avanzata l'ipotesi di un codice di autoregolamentazione, si è anche detto che i rappresentanti di gruppo in Commissione avrebbero dovuto sottoporre a ciascun partito, ai presidenti di gruppo parlamentari e agli altri organismi competenti il codice affinché, all'atto stesso della sua adozione, fosse chiara la possibile adesione dei partiti.

Non è così, perché si sta seguendo una procedura diversa. Si sta minimizzando il valore di tutta la fase istruttoria, limitandosi a richiedere un'adesione ai partiti che, allo stato dell'arte, non vi è.

**ANTONIO ROTONDO.** Comprendo le difficoltà dell'approvazione del codice così come è stato proposto, signor presidente, nella sua relazione. Vi è una difficoltà da parte di alcuni membri di questa Commissione, in quanto emerge una differenza non da poco rispetto al testo che lei aveva proposto, e che era stato accettato all'unanimità dall'ufficio di presidenza. Il documento si trasforma in un invito ad aderire al codice, mentre sembrava — così avevo capito — che questo codice fosse già stato accettato dai partiti, che avrebbero potuto aderirvi o meno. Ora si parla di una semplice richiesta di aderire al codice di autoregolamentazione. Ritenevo che la discussione svolta nelle precedenti riunioni avesse chiarito tale differenza che, lo ripeto, non è da poco.

Spero, comunque, che si possa esprimere un voto all'unanimità, nel qual caso

mi adeguerei, ma se restano ferme le differenze attuali potrei anche non votare la proposta che è stata avanzata.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Signor presidente, ricordo che sono le 15,15 e credo che dovremmo approvare questo documento. Per quanto mi riguarda, lo vedo come un documento prodotto dalla Commissione antimafia e nulla di più — benché questa sia una sede autorevole — che invita i partiti ad attenersi ad alcune regole, sulle quali i medesimi partiti devono convenire. Non ci vedo nulla di strano; un'operazione del genere è stata fatta in tante sedi, in tante occasioni. Benché la sede sia autorevole, non mi sembra una scelta tanto complicata.

Tuttavia, vorrei porre all'attenzione dei colleghi il rischio che, se non si adottasse questo documento, potrebbe venir fuori qualche notizia giornalistica del tipo: « Divisione nella Commissione antimafia: non si approva il codice per le prossime elezioni ». Poiché siamo tutti d'accordo, inviterei a concludere l'argomento, considerando anche le scadenze che abbiamo di fronte.

CARLO VIZZINI. Signor presidente, mi permetta di dire che se lei avesse avuto un po' di pazienza nell'intervallo avrei evitato questo intervento. L'emendamento proposto dal senatore Palma, che ha avuto l'approvazione di tutti, corrispondeva esattamente al primo punto riportato nella nota che avevo tentato garbatamente di consegnarle nel corso dell'interruzione dei lavori, ma che lei aveva rifiutato, sostenendo che non fosse possibile. Probabilmente il senatore Palma è molto più simpatico di me ed il suo emendamento sarà approvato da tutti. Per me, comunque, è un bel risultato politico.

In secondo luogo, la pregherei di non calpestare, nel documento che approviamo, la lingua italiana. Mi riferisco al punto in cui parla di coloro che « si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive ». Si tratta di « espiazione » di pene detentive e non di « esecuzione ». Lo dico anche per la cor-

rettezza del linguaggio giuridico, materia della quale m'intendo sicuramente meno di lei.

Da ultimo, vorrei chiedere l'inserimento, in una lettera g) da aggiungere all'elenco che lei ha formulato, dei reati di criminalità organizzata transnazionali, così come stabiliti dalla Convenzione dell'ONU siglata a Palermo. Se ciò non è possibile, ne prendiamo garbatamente atto.

ANIELLO PALUMBO. Intervengo brevemente per un chiarimento importante, che riguarda la proposta del senatore Palma di limitare la disposizione solo al caso in cui la misura cautelare personale sia annullata, cioè quando interviene un provvedimento in sede di impugnazione del tribunale del riesame, per qualsiasi causa. La misura può essere annullata perché mancano gli indizi o perché vengono meno le esigenze cautelari, quindi non vi sono i presupposti applicativi della misura.

Il senatore Palma esprime la preoccupazione, con riferimento al caso di revoca, che la disposizione non si applicherebbe nel caso in cui fosse revocata la misura e rimanesse integro il quadro indiziario. Poiché la misura cautelare può essere revocata anche se vengono meno gli indizi, quindi non solo in sede di impugnazione, ma anche dallo stesso giudice delle indagini preliminari, se fosse accolta la proposta del senatore Palma bisognerebbe limitarla solo al caso in cui la revoca intervenisse per ragioni diverse dal venir meno del quadro indiziario. Diversamente, si determinerebbe un grave *vulnus*, perché può accadere che lo stesso giudice che ha disposto la misura cautelare può sostenere che siano venuti meno gli indizi che avevano determinato l'applicazione della misura.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor presidente, quando svolgevo altre funzioni la revoca poteva riguardare i provvedimenti che non erano eseguiti. Comunque, nel dubbio terminologico della disposizione mi ero permesso di aggiungere tale spiegazione.

Il problema è semplice: se il tribunale della libertà o la Corte di cassazione annullano una misura cautelare, o perché non ci sono gli indizi, o perché non doveva essere emessa, la misura cautelare stessa non vi è; vi è un soggetto che subisce un determinato procedimento fino al « tetto » del rinvio a giudizio. Se, successivamente, questa misura non è annullata, ma viene concessa la libertà per altre condizioni, è un problema diverso, che non riguarda il « tetto » di cui all'articolo 1.

Temevo che qualcuno che non abbia pratica di diritto possa ritenere che la revoca si applichi a persone diverse, nei cui confronti la misura non era stata messa in esecuzione.

**PRESIDENTE.** Grazie per il chiarimento, senatore Palma.

**SALVATORE RUGGERI.** Faccio una brevissima considerazione. Nel codice di autoregolamentazione parliamo di partiti, di formazioni politiche e di liste civiche. Mi sembra che manchi l'attore principale per le liste civiche, dunque eliminerei tale voce. I partiti non possono autoregolamentare le liste civiche. Con questo codice, anzi, probabilmente ne incentiveremo la formazione. Per questo eliminerei la suddetta voce, non essendovi alcuno che possa rappresentarle ed assumersi la responsabilità per le liste civiche.

**PRESIDENTE.** Su questo tema abbiamo discusso ieri, in sede di ufficio di presidenza, in maniera approfondita. Poiché nei comuni in cui vige il sistema maggioritario le liste civiche sono simboli civici e, in effetti, vengono create dai partiti, questo elemento inserisce anche la responsabilità in tali situazioni. Comunque, laddove vi sono liste civiche, anche i sindaci, nella formazione delle coalizioni, possono chiedere l'autoregolamentazione prevista da questo codice. Questo era stato il chiarimento, relativo alla norma di responsabilità.

Se siamo d'accordo, colleghi, passiamo al voto. Poi, se ci saranno altri interventi di apprezzamento e di chiarimento, li prenderemo in considerazione.

Ovviamente, le variazioni che possiamo accogliere riguardano, come abbiamo detto prima, il titolo « Relazione »...

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Prima si vota e poi si fanno le dichiarazioni di voto... ?

**PRESIDENTE.** Per consentire di votare ad alcuni deputati che hanno urgenza, ma se si vuole ancora intervenire...

**NITTO FRANCESCO PALMA.** È un problema politico.

**PRESIDENTE.** La seconda variazione, che comportava, all'articolo 3, la sostituzione dell'espressione « devono rendere pubblico » con « si impegnano a », mi pare fosse largamente condivisa.

A conclusione della relazione, si inserisce la proposta del senatore Brutti: « Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione parlamentare antimafia avanza, all'unanimità, la seguente proposta di codice di autoregolamentazione ».

**NITTO FRANCESCO PALMA.** No, noi non siamo d'accordo...

**PRESIDENTE.** L'essenza è l'articolato. A mio avviso, stiamo facendo una discussione un po' accademica.

**MASSIMO BRUTTI.** Non riesco a comprendere il senso dell'obiezione. Nell'articolato è scritto che « i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano ». L'espressione « si impegnano », evidentemente, significa autoregolamentazione; anche la parola « codice » compare nell'articolato. La Commissione antimafia non può decidere un codice, in quanto esso viene accettato e fatto proprio dai partiti. Per questo, essa « avanza » una proposta. Non vedo, quindi, qual è il punto di dissenso tra noi. Penso che la proposta si possa accogliere.

**FRANCO MUGNAI.** Se noi avanziamo la proposta di un codice di autoregola-

mentazione è come se, di fatto, anche solo nella semplice forma della proposta, varassimo un codice. Se, poi, sono i partiti a recepire ed a varare il codice, come *interna corporis*, è un discorso diverso.

**PRESIDENTE.** Stiamo varando un articolato che rappresenta un codice, non un articolato neutro. Possiamo scriverlo o non scriverlo alla fine della relazione, ma questo è il dato.

**MASSIMO BRUTTI.** Siccome in altri momenti si è discusso di codice di autoregolamentazione, la difficoltà che abbiamo sempre incontrato è che potessero esservi proposte di una parte politica o di uno schieramento avanzate agli altri, circostanza che già avrebbe creato un problema iniziale e viziato l'itinerario. Ora, siamo di fronte ad una proposta che non proviene dalla luna, ma dalla politica. La Commissione parlamentare antimafia, all'unanimità, quindi rappresentando tutto l'arco del sistema politico, avanza questa proposta. La stessa diventa operante nella presentazione delle liste, che compete ai partiti.

**PRESIDENTE.** Senatore Brutti, possiamo sintetizzare con le parole «la seguente proposta di autoregolamentazione», cui far seguire l'articolato.

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Quindi, all'articolo 1....

**PRESIDENTE.** L'articolato rimane così com'è, perché nessuno l'ha messo in discussione.

**GIUSEPPE LUMIA.** Scusate, propongo di dare mandato al presidente, tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte — ferma restando la base della proposta che avanziamo ai partiti, che poi valutano e decidono —, di procedere al coordinamento del testo.

**PRESIDENTE.** Constatata la presenza del numero legale, ai sensi dall'articolo 10,

comma 2, del regolamento interno, passiamo alla votazione della relazione per alzata di mano.

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Mi perdoni, presidente. Capisco che i colleghi abbiano degli impegni, ma lei deve anche comprendere che questo è un passaggio politicamente importante e che, come capita nella prassi parlamentare, il voto deve fare seguito alle dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti dei partiti...

**PRESIDENTE.** È una richiesta di intervento?

**COSTANTINO GARRAFFA** L'intervento lo fai dopo.

**NITTO FRANCESCO PALMA.** Senatore, spesso lei ha grandi manifestazioni di entusiasmo al Senato, ma io non sono abituato a rimandare a dopo. Sono abituato a questo: il voto è qualcosa di successivo alla dichiarazione di voto di un partito. Per quanto mi riguarda, questa Commissione deve essere condotta seguendo determinate regole; non accetto che un componente debba invitarmi a rimandare qualcosa a dopo.

**PRESIDENTE.** Senatore, non gliel'ha chiesto il presidente. Se gliel'avesse chiesto il presidente avrebbe potuto contestarlo. Le sto chiedendo, al contrario, se vuole intervenire per dichiarazione di voto. Chiedo anche se altri colleghi intendono farlo.

**GIOVANNI PROCACCI.** Presidente, abbiamo concordato — e nessuno ha obiettato — che avremmo votato alle 15. Se tutte le volte che stiamo per votare interviene qualcuno, non concluderemo mai i nostri lavori.

**PRESIDENTE.** È vero, avevamo detto questo.

**GIOVANNI PROCACCI.** Lo dico per rispetto degli altri commissari (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vi prego, siate calmi. In questo mese abbiamo lavorato in modo largamente condiviso, siamo arrivati alla conclusione e sarebbe sbagliato perdere il lavoro svolto.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor presidente, non è mia intenzione sottrarre molto tempo ai colleghi. Taluno ricordava — credo il senatore Calvi — che di questo codice di autoregolamentazione, o di questa individuazione dei criteri cui i partiti dovrebbero ispirarsi nella designazione delle candidature, si era già interessata la Commissione antimafia di molte legislature fa. Credo che fosse la Commissione antimafia presieduta dal presidente Chiaromonte, nella X legislatura. Sono passate altre sei legislature, signor presidente, e nulla è stato fatto, da presidenze di centrodestra e di centrosinistra. Sicuramente, ad avviso del gruppo di Forza Italia, è un risultato estremamente positivo quello che si raggiunge oggi, attraverso il varo di questa proposta.

Presidente, lei in ufficio di presidenza è stato molto più chiaro, ma in questo momento affrontiamo politicamente il discorso. Lei ha dato atto al senatore Vizzini e, per tramite di quest'ultimo, dell'iniziativa assunta dal gruppo di Forza Italia per cercare di varare questo codice. Di ciò le siamo particolarmente grati.

Signor presidente, consideri — ciò vale per il futuro — il raggiungimento di questo risultato come il passo concreto che Forza Italia compie in coerenza con quanto affermò al momento del suo insediamento, quando le assicurò che avrebbe avuto modo di collaborare con la sua presidenza. Noi abbiamo apprezzato, signor presidente, pur nelle esigenze della parte politica di cui fa parte, la sua imparzialità, e principalmente il suo garantismo.

Colleghi, non potete pretendere che facciamo passare un provvedimento di questo genere senza che ne motiviamo le ragioni...

PRESIDENTE. Senatore Palma, prosegue il suo intervento.

NITTO FRANCESCO PALMA. O questo provvedimento non vale nulla e ci stiamo prendendo in giro tutti, ed allora tanto varrebbe non discuterne, o esso ha una certa valenza, e tutti domani lo scriveremo sui giornali, ed allora è bene quanto meno intervenire. La democrazia ha bisogno di pazienza, non dico di cortesia (quest'ultima non appartiene alla democrazia, ma alle origini).

Signor presidente, con molta tranquillità tengo a ribadire che questo è il concreto segno del contributo che Forza Italia dà alla sua presidenza. Come dicevo, abbiamo apprezzato l'imparzialità che ha connotato il suo agire e, principalmente, il suo garantismo. Non possiamo non rilevare con favore come, rispetto all'originaria bozza di questo documento, siano state apportate alcune correzioni da parte sua, tutte nel senso delle garanzie.

Infine — concludo, così tutti saremo liberi e smetterò di tediare — vorrei dire che il gruppo di Forza Italia, nel votare questo documento, compie e fa compiere alla politica un passo indietro. Con questo documento, ove mai i partiti vi dovessero aderire, noi affidiamo le candidature alla responsabilità della magistratura...

PRESIDENTE. Senza che lei consideri questa una strozzatura, ho chiesto a tutti una disponibilità sui tempi, perché la Camera sta già votando. Solo per questo motivo avevo invitato lei a fare una sintesi e gli altri commissari a non intervenire. Comunque, la invito a concludere il suo intervento, senatore Palma.

NITTO FRANCESCO PALMA. In questo documento si dice che « non possono essere candidati soggetti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio », e consideriamo ciò sicuramente un momento di garanzia, perché vi appare un giudice terzo. Consenta a noi di dire, però, che in ciò la politica compie un responsabile passo indietro e chiede alla magistratura la responsabilità nella valutazione degli elementi per il rinvio a giudizio, perché l'azione della magistratura stessa potrebbe incidere sull'esercizio delle libertà democratiche.

Ci consenta, signor presidente, di dire che auspichiamo che la magistratura, nell'agire nei confronti di presunti, possibili, immaginabili candidati, o già candidati, abbia responsabilità nella valutazione delle prove, e lo faccia nel silenzio, senza autorizzare giornali e altri mezzi per amplificare le proprie vanità personali. Auspichiamo che, nei limiti del possibile, la magistratura abbia anche l'esigenza di risolvere celermente questi problemi.

Noi siamo d'accordo nel dire che determinati soggetti, se sono interessati dall'azione della giustizia, debbano compiere un passo indietro e, per un momento, essere messi da parte, ma non saremo mai disposti, signor presidente, a consentire che ciò possa avvenire senza un limite e che la lunghezza del processo possa servire come alibi per eliminare le persone. Principalmente, signor presidente — ciò le sia chiaro, ed è per questo motivo che l'articolo 3 di questa norma ci convince —, non saremo mai disponibili a non candidare persone che sono oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria.

**GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE.** Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Come gruppo dell'Ulivo chiediamo il voto immediato. Invitiamo dunque i colleghi a permettere che venga rispettato l'accordo che avevamo raggiunto di non andare oltre certi tempi, quindi a non fare dichiarazioni di voto. Eventualmente, parleremo in un secondo momento.

**PRESIDENTE.** Rimane comunque stabilito che chiunque voglia intervenire possa consegnare il testo scritto delle proprie dichiarazioni.

**GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE.** Invito i colleghi dei vari gruppi a rispettare l'accordo che era stato raggiunto.

**MARIO TASSONE.** Intervengo anch'io sull'ordine dei lavori, signor presidente. A mio parere, su provvedimenti di questo genere, se i lavori si protraggono per dieci o quindici minuti non « cade il mondo »;

almeno alcuni gruppi dovrebbero avere la possibilità di effettuare la propria dichiarazione di voto. Questo è un passaggio estremamente delicato.

**GUIDO CALVI.** È stato chiesto, ma nessuno è voluto intervenire... (*Commenti del senatore Garraffa*).

**MARIO TASSONE.** Non è vero, senatore Calvi. Si è assistito ad uno svolgimento convulso dei lavori di questa Commissione, tanto per parlarci con estrema chiarezza. Mi fermo qui, ma ritengo che ognuno di noi abbia elementi da sottolineare. La votazione di un provvedimento deve essere preceduta da una dichiarazione di voto.

Noi, ovviamente, voteremo a favore del testo. C'è un passaggio politicamente delicato, soprattutto per il messaggio che proviene da questa Commissione. Certamente, tale passaggio va gestito sul piano della coerenza e della correttezza, per evitare forzature e strumentalizzazioni.

Nel momento in cui le avremo dato mandato di occuparsi del coordinamento formale del documento, signor presidente, lei dovrà anche individuare alcune norme « pleonastiche », per ricondurre il testo ad una logica di razionalità.

Gli aspetti evidenziati — penso alle liste civiche, argomento sollevato dal senatore Ruggieri — dovranno essere, ovviamente, inquadrati in una visione corretta. Per quanto mi riguarda, c'è una storia del passato che ci mette al riparo da alcune considerazioni: alcuni partiti, nel passato, avevano proceduto ad un'autoregolamentazione e credo che oggi trovino un riscontro di tale autoregolamentazione. Oggi non c'è una concessione o un arretramento della politica; guai se fosse questo il messaggio che proviene da questa Commissione! Credo che, a maggior ragione, oggi la politica debba recuperare una sua centralità e una sua forza di attrazione.

**NICOLA EMILIO BUCCICO.** Avevo già aderito all'impostazione dell'onorevole Burtone. Rapidamente, voglio confermare il voto favorevole di Alleanza nazionale.

Inoltre, voglio far presente che, in definitiva, anche l'estensione del codice — oltre che ai partiti ed alle formazioni politiche, *lato sensu* — alle liste civiche, indica un meccanismo di etica della responsabilità di tutti i gruppi che vogliono partecipare alle competizioni politiche. Questo documento — non è una legge, ma un invito a far sì che l'autoregolamentazione venga interiorizzata dai partiti politici e da tutte le formazioni — introduce il principio della moralità nella vita pubblica e del connubio tra moralità e politica. Siamo tutti perfettamente d'accordo su questo aspetto. Del resto, anche le considerazioni finali del senatore Nitto Palma, in ordine al non raro «debordare» della magistratura, che impone attestazioni di garantismo, può essere assorbito dalla corretta applicazione dell'articolo 3 di questo regolamento, che mi sembra una norma di chiusura adeguata.

Esprimo pertanto voto favorevole, convinto di aver contribuito a rendere più conforme alla funzione e alla natura della Commissione antimafia il testo che oggi la stessa sta approvando.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Burtone.

GIUSEPPE ASTORE. Non sono abituato a cambiare parere ogni dieci minuti...

PRESIDENTE. Può parlare ora, onorevole Burtone.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Come Unione, avremmo voluto dare un contributo molto più ampio. Considerato che i tempi sono molto ristretti, faremo un unico intervento, mentre gli altri colleghi presenteranno un testo scritto (tranne Italia dei Valori, che parlerà dopo).

Vogliamo dire con chiarezza che abbiamo lavorato intensamente su questo testo. Ci hanno meravigliato alcuni approfondimenti apportati in questa sede, ma devo dire che abbiamo avuto il tempo per fare un ragionamento molto più ampio.

Riteniamo che il provvedimento sia importante e costituisca un segnale significativo per le nostre comunità. Se si considera lo stato di degrado al quale assistono gli enti locali e la presenza, in alcuni territori, di un'«inflazione» di candidature, un codice che possa intervenire non sulle emergenze, ma sulla prevenzione è uno strumento opportuno. Certamente non lo enfatizziamo, sappiamo che il suo utilizzo è affidato alla politica: i partiti potranno farne una questione seria, potranno chiedere un coinvolgimento dei sindaci, quindi potrà esserci una diffusione importante nell'apparentamento delle liste civiche.

Riteniamo che il codice, collega Palma, responsabilizzi anche altre istituzioni, quando saranno assunte alcune decisioni, perché questa volta la politica ha giocato d'anticipo.

PRESIDENTE. Onorevole Astore, può intervenire.

GIUSEPPE ASTORE. Interverrò successivamente alla votazione, come avevamo deciso. Voglio dare una lezione di stile.

PRESIDENTE. La ringraziamo anche per questo, onorevole Astore.

Constato la presenza del numero legale. Pongo in votazione per alzata di mano la relazione in titolo (*vedi allegato*).

(È approvata).

La relazione è stata approvata all'unanimità. Avverto che la relazione, approvata dalla Commissione, sarà trasmessa alla Presidenza delle Camere.

Prego, onorevole Astore.

GIUSEPPE ASTORE. Sono sconcertato di fronte a questi tatticismi, alle solite «liturgie» che si ripetono continuamente in questa Commissione.

Credo che gli altri membri debbano sapere che ieri, all'unanimità, avevamo individuato un percorso sereno e serio, in cui erano stati stabiliti perfino i minuti a disposizione di ciascuno per le dichiara-

zioni di voto. Ritengo che questo sia un brutto inizio per quella che considero una delle delibere più qualificanti di questa Commissione.

Ha ragione chi ha parlato di patto politico tra Parlamento, Commissione, enti locali e partiti politici, ma a mio avviso questo documento rappresenta l'inizio di un'elaborazione, senatore Brutti, di una legge generale, nuova, che riguarda tutte le incompatibilità e le ineleggibilità. La normativa vigente è assurda e contraddittoria, privilegia i parlamentari in alcuni casi di incompatibilità e di ineleggibilità. Dovete spiegarmi, infatti, perché un parlamentare può ricoprire l'incarico di presidente della provincia. Dobbiamo lavorare insieme in questa direzione. Questo è un codice, e sappiamo cosa significa, oltre a certe espressioni che ho sentito in quest'aula. Il codice è sempre un invito ad autoregolarsi nei partiti, come accadeva, del resto, in alcuni partiti negli scorsi anni. Io stesso, per un rinvio a giudizio subito nel 1985, ho dovuto rinunciare ad una candidatura, perché il mio partito, a quel tempo, aveva stilato un codice secondo il quale chiunque venisse rinviato a giudizio per alcuni reati non poteva assolutamente candidarsi.

È necessario che questo codice abbia valenza, abbia un risultato tra la gente. Dobbiamo parlare chiaramente, e l'ho detto in precedenza, con i partiti che non l'accettano, che « fanno i furbi », che non si adeguano a questo codice di autoregolamentazione che oggi abbiamo approvato all'unanimità (magari, in futuro ognuno troverà cavilli per poter candidare tutti). Questa mi sembra la valenza di questa giornata. La ringrazio, signor presidente, anche per la pazienza. Francamente al suo posto l'avrei persa, e non poche volte.

EUPREPIO CURTO. Vorrei spendere pochissime parole, anzitutto per avanzare un suggerimento procedurale. Faccio parte della Commissione antimafia ormai da qualche legislatura, e non vorrei che si corresse il rischio che questa diventasse una Commissione « anticaos ». Credo, infatti, che il rispetto delle procedure con-

sentita di stabilire percorsi politici importanti e puntuali, per lasciare il segno in maniera decisiva nelle discussioni sui problemi che affrontiamo.

Abbiamo votato con convinzione questo documento, che riteniamo estremamente importante. Tuttavia, a mio avviso, è emersa la necessità di un approfondimento, e lo si è constatato anche nel corso della discussione, probabilmente « strozzata » dalla fretta. Credo che su questi documenti non si possa indulgere alla fretta, neanche in presenza di competizioni elettorali importanti che — ne sono convinto — occorre moralizzare *ab initio*, e non dopo, creando le condizioni per la selezione e la scelta dei candidati spendibili prima ancora che questi scendano in campo e possano insediarsi nelle istituzioni.

È emersa, dunque, la necessità di un approfondimento e — aggiungo — di un rispetto puntuale dei compiti istitutivi della Commissione parlamentare antimafia, che non è ciò cui abbiamo assistito oggi. Leggo, nella legge istitutiva, che tra i compiti della Commissione vi è quello di « accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso (...); accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi (...); verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti (...); verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo (...) » e, infine, « riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente ».

Perché tale indirizzo assuma un valore reale esso deve diventare norma, deve diventare legge. Se avessi partecipato — non ne faccio parte — all'ufficio di presidenza della Commissione antimafia avrei detto, come l'onorevole Lumia sa perfettamente, che anche su questo tema si dovevano ripristinare lo stesso stile, la stessa procedura, lo stesso orientamento che caratterizzarono la Commissione an-

timafia sull'articolo 41-*bis*. In tale occasione si determinarono le direttrici per modificare in meglio detto provvedimento; il tutto fu trasmesso al Parlamento, che tuttavia lo fece diventare legge, non documento di indirizzo, che magari come tale potrà occupare lo spazio di televisioni e giornali per qualche tempo, ma molto probabilmente si risolverà in un nulla di fatto. E non è questo ciò di cui abbiamo bisogno.

Molto francamente, ritengo che abbiamo compiuto un passo importante, in quanto abbiamo raggiunto l'unanimità; è un passo importante sotto il profilo formale, non sotto il profilo sostanziale, perché in assenza di sanzione...

GIUSEPPE ASTORE. C'è una sanzione morale...

EUPREPIO CURTO. Sì, ma la sanzione è morale nel momento in cui c'è la sensibilità culturale per avvertirne il peso. In determinate zone, in determinati ambienti, dove manca la sensibilità per recepire questo tipo di cultura, evidentemente la sanzione non opera o si scontra contro un muro di gomma, rispetto al quale non produce assolutamente effetti.

Su argomenti di questo genere, suggerisco di non farsi prendere dalla fretta, ma di consentire un dibattito ancora più articolato e di migliorare, a partire da domani, lo stesso provvedimento.

PRESIDENTE. Permettetemi, in conclusione, di esprimere alcune brevi considerazioni.

In primo luogo, mi preme sottolineare che non abbiamo agito con una fretta voluta, ma con una fretta imposta, in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative. Nell'ufficio di presidenza abbiamo avviato questa discussione parallelamente all'audizione del procuratore Piero Grasso. Evidentemente, bisogna modificare anche la modalità di relazione tra i gruppi parlamentari e la Commissione. L'ufficio di presidenza deve avere una « ricaduta », attraverso le presidenze dei gruppi, sui gruppi stessi, perché la discussione si allarghi.

Ritengo, ad ogni modo — e di ciò ringrazio tutti i gruppi politici e tutta la Commissione —, che oggi abbiamo compiuto un atto politicamente significativo e rilevante, centrato sulla responsabilità politica, non sulla responsabilità penale. Rispetto a questa responsabilità politica i partiti e i gruppi parlamentari presenti in Commissione assumono un percorso di autoriforma, di se stessi e della politica. Questo avviene ad un primo livello, quello dei consigli comunali e provinciali, che abbiamo individuato come enti che possono essere sciolti per legge a causa di inquinamento e di infiltrazioni mafiose. Oggi, con questo codice, proponiamo ai partiti una « bonifica » di tali situazioni, attraverso proprie scelte di autoregolamentazione nel rapporto tra eletti e società. È un atto politico, che ritengo forte, che i partiti dovranno politicamente usare nel rapporto con la società e con le proprie coalizioni, e al proprio interno. C'è, ovviamente, un principio di responsabilità etica e politica, non penale, che viene affermato nel documento. A mio avviso, l'esigenza di ricostruire un'etica pubblica in questo paese la avvertiamo tutti, ed è una delle missioni della Commissione parlamentare antimafia, per l'indirizzo che la legge ha ad essa conferito.

Esprimo il mio ringraziamento a tutti i gruppi parlamentari per il voto unanime, che responsabilizza tutti i partiti. Noi investiremo il Parlamento di questa nostra iniziativa: mi auguro che, da domani, tutti investiranno le articolazioni territoriali dei partiti, perché, ovviamente, ognuno risponda politicamente di queste scelte, nel rapporto con la società e con la propria aspirazione politica. Grazie.

Avverto che è pervenuta alla Presidenza la lettera di adesione del Gruppo parlamentare DC-PS alla Relazione approvata, a firma dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino.

Comunico, infine, che sia il senatore Ruggeri che l'onorevole Mancini hanno presentato per iscritto i propri interventi, dei quali autorizzo la pubblicazione in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15,55.**

TESTO DEGLI INTERVENTI SCRITTI  
DEL SENATORE SALVATORE RUGGERI  
E DEL DEPUTATO GIACOMO MANCINI

SALVATORE RUGGERI. Sig. Presidente, quale capogruppo dell'U.D.C. preannuncio il voto favorevole del mio partito al testo così come emendato.

Molto sinteticamente, intendo innanzitutto sottolineare l'importante valore politico del documento che la Commissione antimafia si accinge ad approvare, in quanto l'innalzamento della soglia di moralizzazione nella partecipazione diretta alle amministrazioni degli enti locali rappresenta uno degli indici più significativi del grado di civiltà raggiunto da una società.

Certamente, sul piano prettamente giuridico ci sarebbe molto da discutere, perché la decisione di non candidare alle elezioni amministrative un soggetto sulla base del rinvio a giudizio per i reati elencati nell'articolo 1 dell'autoregolamentazione significa, in realtà, comprimere il diritto dell'elettorato passivo del cittadino, prima ancora della pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva.

Non è mia intenzione dilungarmi su tali aspetti, né soffermarmi sul fondamentale principio della sovranità popolare, ma non posso esimermi dall'osservare che non sempre al rinvio a giudizio segue una condanna e, in ogni caso, sono molto lunghi i tempi per ottenere una sentenza definitiva, sia essa di condanna o di assoluzione.

Quel che voglio qui evidenziare, invece, è che è assolutamente necessario evitare che le lungaggini processuali e, in altri termini, l'«irragionevole durata dei processi» possano finire per avere ripercussioni negative sul soggetto interessato dal

procedimento, privandolo per lungo tempo della possibilità di partecipare alle competizioni elettorali locali.

E tornando sul piano prettamente politico, voglio richiamare l'attenzione sulla necessità di evitare possibili strumentalizzazioni volte a limitare i diritti di elettorato passivo del soggetto.

Per evitare fraintendimenti, non mi riferisco alla magistratura, alla quale la politica non vuole e non deve affatto delegare la possibilità di incidere su scelte che competono ad altri e su effetti che esulano dal piano prettamente giudiziario: mi riferisco, invece, ad azioni che potrebbero essere poste in essere da avversari politici, mettendo — per così dire — «fuori gioco» il rivale politico di turno.

Intendo, allora, richiamare sin d'ora l'attenzione dei partiti politici affinché interpretino adeguatamente la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3 dell'autoregolamentazione che, appunto, consente la facoltà di derogare alle regole fissate negli articoli precedenti.

Né si può consentire che l'importante documento che sta per essere varato, finisca per avvantaggiare la formazione di liste civiche, che potrebbero considerarsi non tenute ad osservare i rigidi criteri di designazione dei candidati alle elezioni amministrative, così come stabiliti negli articoli 1 e 2 dell'autoregolamentazione.

Deve, allora, essere chiaro che gli impegni che oggi vengono formalizzati dovranno essere assunti dai partiti politici che sosterranno una determinata lista civica e, in ultima analisi, dal candidato a sindaco o dal candidato alla presidenza della provincia.

Ma deve, in ogni caso, essere scongiurato il rischio che l'osservanza di una regola da parte di alcuni partiti possa finire, in concreto, per avvantaggiarne altri che, in ipotesi, potrebbero non rispettare quella stessa regola, o possa finire per privilegiare la formazione di liste civiche, contribuendo — in definitiva — ad aumentare la frammentarietà degli scenari politici locali.

Si tratta di aspetti, Sig. Presidente, che dobbiamo tener presenti anche nell'ottica

di monitorare cosa accadrà nelle imminenti elezioni amministrative per apportare eventuali correzioni; ma di un fatto possiamo sin da ora essere certi: oggi siamo riusciti a fornire un importante contributo verso il raggiungimento di traguardi che ci vengono richiesti dalla società e di questo dobbiamo, tutti, essere fieri.

La ringrazio, Sig. Presidente.

GIACOMO MANCINI. Già all'insediamento della Commissione abbiamo fissato come priorità per la legislatura la conquista di maggiore legalità. L'approvazione del codice di autoregolamentazione rappresenta un primo passo importante in questa direzione. Siamo consapevoli che ne occorrono di molti altri e di ancora più incisivi. E, però, riteniamo l'approvazione unanime di questo provvedimento come l'avvio di un percorso importante per vincere il giogo su istituzioni e partiti della criminalità organizzata.

Qualche perplessità rimane rispetto alla inopportunità della candidatura che per alcune fattispecie di reato scatterebbe con la condanna in primo grado e per altre, che appaiono ben più allarmanti, soltanto con quella in appello. E, però, è del tutto evidente che trattandosi di un codice di autoregolamentazione, la sua attuazione è demandata ai partiti che lo sottoscrivono e potranno seguire quei correttivi che i singoli casi imporranno.

E proprio per questo troviamo del tutto incomprensibili le osservazioni di chi afferma che con l'approvazione di questo codice, i partiti delegherebbero alla magistratura la scelta dei candidati. È vero proprio il contrario: infatti oggi noi non approviamo un provvedimento legislativo che contiene sanzioni per chi non rispetta le disposizioni contenute, ma, al contrario deliberiamo un codice per la vita interna dei partiti che impone ai dirigenti di spiegare in maniera chiara all'opinione pubblica le scelte che vengono fatte nella definizione delle candidature.

Se, ad esempio, i dirigenti di un partito riterranno un loro candidato vittima di una ingiusta azione della magistratura, non saranno obbligati a sottostare a quelle norme liberticide di cui il nostro ordinamento è ancora pieno rinunciando preventivamente all'apporto del loro candidato, ma al contrario potranno spiegare all'opinione pubblica le motivazioni che fanno loro ritenere giusto e giustificabile l'inserimento in lista di quel loro candidato.

L'unica sanzione, infatti, ma riteniamo la più efficace, è costituita dalla perdita di consenso che una scelta discutibile e inopportuna, sia perché in contrasto con quanto previsto nel codice o sia perché non limpidamente motivata, provocherebbe.

È solo un primo passo. Dinanzi a noi se ne presentano altri ancora più impegnativi. L'obiettivo deve essere quello di sconfiggere quella collusione che opprime molte istituzioni e molti partiti. La tappa di arrivo deve essere la costruzione di un forte tessuto etico che garantisca che il governo della cosa pubblica sia affidato a quelle donne e a quegli uomini che intendono porsi disinteressatamente al servizio delle istituzioni, mettendo definitivamente alla porta chi al contrario si serve delle istituzioni per alimentare i propri interessi.

Tante volte abbiamo detto durante i lavori di questa Commissione che per raggiungere questa meta, troveremo ostacoli e resistenze. E, però, da oggi, davanti a noi ne abbiamo una di meno.

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

---

*Licenziato per la stampa  
il 29 giugno 2007.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative**

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni), nel disciplinare la materia riguardante l'elettorato passivo (Parte Prima, Titolo II, Capo II), individua, quali cause ostative alla candidatura (articolo 58), la condanna definitiva per alcuni reati, ritenuti gravemente incompatibili con l'esercizio di funzioni pubbliche (tra gli altri, delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitti concernenti armi, munizioni e materiali esplosivi; peculato, malversazione, concussione, corruzione ovvero il favoreggiamento reale e personale per uno dei predetti delitti).

Viene, inoltre, individuata quale causa ostativa alla candidatura l'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Lo stesso Testo Unico assegna, peraltro, rilevanza anche alla condanna non definitiva per taluno dei predetti reati, nonché alla applicazione — con provvedimento non definitivo — di una misura di prevenzione, ovvero alla adozione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale; a tale ipotesi, infatti, viene ricollegata la sospensione di diritto dalle cariche elettive espressamente elencate al menzionato articolo 58.

Il sistema di cautele, in altri termini, si muove su una doppia linea: non candidabilità (limite preventivo) per i soggetti condannati in via definitiva; sospensione dalla carica (intervento correttivo) per i soggetti raggiunti da provvedimenti giudiziari non definitivi.

L'assetto normativo così delineato trova la sua ragion d'essere nella necessità di una vigilante attenzione nei confronti della gestione degli enti locali, costituente il livello di amministrazione che, in ragione della prossimità, risulta deputata a soddisfare in prima istanza le esigenze delle comunità locali.

Proprio l'immediata prossimità al territorio, peraltro, espone maggiormente gli enti locali (comuni e province) all'aggressiva azione della criminalità di tipo mafioso, che mira a soddisfare i propri appetiti e ad accrescere la propria potenzialità attraverso il condizionamento sia dei processi di erogazione della spesa pubblica locale, sia dei processi concernenti l'iter per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, eccetera.

Se, da un lato, si avverte l'esigenza di edificare limiti normativi più severi che possano fungere da efficace e generalizzato filtro preventivo alla immissione negli organi amministrativi (e — prima ancora — nelle liste elettorali) di soggetti le cui vicende giudiziarie sottendano il pericolo anche solo potenziale di perturbamenti delle regole legalitarie

e democratiche, dall'altro deve registrarsi l'oggettiva difficoltà di correlare previsioni di legge di tale contenuto a situazioni (custodia cautelare, rinvio a giudizio, condanna non passata in giudicato, misure di prevenzione non definitive) caratterizzate da accertamenti non definitivi.

Una previsione normativa, infatti, che inibisse l'accesso all'elettorato passivo sulla base di imputazioni e addebiti non consacrati in un provvedimento giudiziario definitivo risulterebbe verosimilmente confliggente con diritti costituzionalmente garantiti, sostanzialmente riconducibili alle libertà connesse alla partecipazione alla vita democratica delle comunità locali.

La più ovvia alternativa, rappresentata dal riconoscere rilevanza — perché insorga il divieto di elettorato passivo — alle sole decisioni giudiziarie definitive, benché tranquillizzante sul piano dei valori costituzionali, non consente il perseguimento degli obiettivi posti: continua a sussistere il rischio che nelle liste elettorali siano inclusi soggetti gravati da qualificate situazioni giudiziarie, la cui definizione richiede, purtroppo, tempi certamente eccedenti uno o forse due mandati elettorali.

Per converso, la soluzione qui illustrata, consistente nell'adesione volontaria ad una proposta di autoregolamentazione delle candidature, ad opera dei partiti, delle liste civiche e delle formazioni politiche che intendano presentare o sostenere propri candidati, costituisce uno strumento idoneo a raggiungere il risultato prefissato, senza incorrere nelle evocate censure. A maggior ragione, proprio i livelli degli enti locali cui fa riferimento il presente codice sono passibili di scioglimento, secondo la legge, per inquinamento e infiltrazioni mafiose.

Viene rimessa alla dialettica tra le formazioni politiche e sociali che partecipano alla vita politica e amministrativa degli Enti locali l'individuazione della soglia di rilevanza di una situazione giudiziaria o che sia un prodotto del sistema sanzionatorio e interdittivo amministrativo, in relazione al pericolo che questa rappresenta per l'ordinato svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione.

Su base volontaristica, i partiti, le liste civiche e le formazioni politiche decidono di rendere più rigorosa la scelta dei soggetti da inserire nelle liste elettorali, nel quadro di un processo volto alla formazione e alla selezione di nuove classi dirigenti a livello locale: una convenzione pattizia è la fonte di una regolamentazione che impegna i sottoscrittori a escludere dalle proprie liste varie categorie di persone, in ragione del pericolo sociale — che esse fondatamente rappresentano — di veicolare all'interno della competizione elettorale prima, e dell'area dell'amministrazione pubblica poi, interessi, metodi e comportamenti mafiosi.

D'altra parte, il crescente condizionamento di organizzazioni criminali sui pubblici poteri in ambito locale ha già determinato la necessità di apprestare un articolato sistema di interventi, in ragione del carattere autenticamente eversivo dell'azione della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Invero, l'esigenza di assicurare alle comunità locali sistemi di amministrazione trasparenti e impermeabili ai condizionamenti mafiosi è già oggetto di specifiche previsioni legislative, inserite nel citato

Testo Unico. Si fa qui riferimento alla azione di tipo amministrativo tesa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso.

Nondimeno, le esigenze di ampliamento della difesa degli organismi dell'autonomia locale dall'aggressione di contro-poteri criminali sono oggetto dell'attenzione e dell'impegno parlamentare: i risultati del dibattito che ha, sul punto, animato i lavori della Commissione parlamentare antimafia hanno già dato luogo a proposte di adeguamento legislativo e rafforzamento dei predetti strumenti, volti a ripristinare condizioni di legalità compromesse dalle infiltrazioni.

Viene avvertita, parimenti, l'esigenza di completare in chiave preventiva la difesa della legalità amministrativa, individuando strumenti idonei ad impedire che occasioni di contaminazione del buon andamento dell'azione amministrativa derivino dalla scelta di candidati che si trovino in condizioni tali da non evitare ripercussioni sull'ordinato svolgimento della vita pubblica locale.

La presente proposta di autoregolamentazione diviene, quindi, il mezzo anticipato per contribuire alla trasparenza, alla tutela e alla libera determinazione degli organi elettivi locali, troppo spesso eterodiretti e condizionati dagli inquinamenti mafiosi: l'obiettivo è quello di impedire che il procedimento di selezione democratica dei rappresentanti delle comunità territoriali e di individuazione degli amministratori locali subisca alterazioni ad opera di fattori — esterni al quadro degli interessi locali e riconducibili alla criminalità organizzata — che in seguito si traducano in ripercussioni sullo svolgimento della vita delle comunità locali.

Essa si pone, in altri termini, quale misura avanzata a garanzia del corretto funzionamento degli organi rappresentativi delle comunità locali, che si intende sottrarre all'influenza della criminalità organizzata, incidendo — su base autodeterminativa e volontaristica — sulle procedure pre-elettive, sinora affidate — con risultati non sempre soddisfacenti — alla responsabilità di ciascun partito, lista civica o formazione politica.

Elemento fondante della proposta di autoregolamentazione è l'individuazione, quale soglia ritenuta idonea a far insorgere il divieto di inclusione nelle liste elettorali, di situazioni e circostanze che presentano un alto grado di significatività sotto il profilo della mafiosità.

Situazioni giuridicamente rilevanti, dunque, caratterizzate — da un lato — dall'attendibilità della ricostruzione fattuale che esse attestano e — dall'altro — dalla diretta pertinenza al sistema criminale organizzato di tipo mafioso.

L'intervento giudiziario, inteso quale attività propria del giudice terzo (sentenza anche non definitiva, decreto di rinvio a giudizio, ordinanza applicativa di misura cautelare personale, provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale, anche non definitivo), costituisce il presupposto necessario e sufficiente: le garanzie proprie della giurisdizione conferiscono una particolare attendibilità al vaglio delle situazioni di fatto contestate; il provvedimento del giudice — ancorché non definitivo — è illustrativo di una qualificata pericolosità sociale, che, comunque, in aree a rischio, appanna l'esigenza di indiscutibile trasparenza della politica e degli eletti nelle istituzioni.

Tale pericolosità, per assumere rilevanza ai fini qui richiamati, deve essere specifica in relazione alle ipotesi di collusioni e collegamenti con la criminalità organizzata, tanto da rendere pregiudizievole, per i legittimi interessi delle comunità locali, il consentire che soggetti così gravati partecipino alla competizione elettorale, alterandone lo svolgimento e candidandosi alla guida degli enti esponenziali di esse.

Inoltre, ai fini del presente codice, a tali interventi sono equiparati i divieti, le sospensioni e le decadenze previsti dalle norme in materia di misure di prevenzione a carico dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; sono, altresì, equiparati ad essi i provvedimenti di rimozione, sospensione e decadenza previsti dal Testo Unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, dei quali si è detto in precedenza.

Il catalogo dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 1 contiene le condotte ritenute univocamente sintomatiche dell'influenza della criminalità organizzata di tipo mafioso.

In esso, infatti, si è deciso di inserire, in primo luogo, i delitti propri delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, attraverso il rimando all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale che individua la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia (non solo, quindi, quello previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ma tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano, oppure quelli commessi per favorire un'associazione di tipo mafioso).

Giova sottolineare, peraltro, come siano intervenute sul punto ragioni di coerenza sistematica tese a ribadire la rilevanza, ai fini del presente codice, esclusivamente del pregiudizio giudiziario qualificato dall'intervento del giudice, risultando — viceversa — non sufficiente ogni provvedimento adottato dal pubblico ministero: la delimitazione della applicabilità delle previsioni della proposta di autoregolamentazione dei partiti per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, rientranti nella competenza del Tribunale in composizione collegiale ovvero della Corte di Assise, risponde specificamente anche all'esigenza di evitare che attività di una parte processuale, quali la citazione diretta a giudizio (articolo 550 c.p.p.), la presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento (articolo 449 c.p.p.), l'adozione di provvedimento di fermo (articolo 384 c.p.p.) e simili, possano costituire una ragione di esclusione dalle liste elettorali.

Accanto a questa previsione, estesa all'intera area dei delitti a rilevanza mafiosa, sono stati inseriti altri gravi delitti normalmente collegati alla presenza e all'attività criminale delle associazioni mafiose e, comunque, correlati a forme di delinquenza organizzata.

Ci si riferisce, qui, ai delitti di estorsione ed usura, tipica espressione del racket, ossia di modalità strutturate e associate di criminalità, sovente anticamera di vere e proprie organizzazioni mafiose o di articolazioni specializzate di queste: le peculiarità intrinseche delle ipotesi delittuose in esame trasformano tali delitti, da meri comportamenti delinquenziali diretti a procurarsi illeciti profitti, in veri e propri strumenti di pressione e di controllo del territorio.

Ci si riferisce, ancora, ai delitti di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, oltre che al delitto di trasferimento fraudolento di valori, tutti considerati come passaggio quasi obbligato che le organizzazioni criminali devono percorrere per giungere al reinvestimento dei proventi illeciti dopo averne offuscata la provenienza illecita.

È stata, infine, assegnata rilevanza ad un altro reato, il traffico illecito di rifiuti in forma organizzata, di recente introdotto nel nostro ordinamento, in ragione dei profili di interconnessione, anche solo potenziale, che tale settore presenta, alla luce delle risultanze giudiziarie degli ultimi anni, con la criminalità mafiosa.

Non appare superfluo sottolineare, conclusivamente, la base volontaristica e di autodeterminazione su cui è strutturata la proposta di autoregolamentazione.

Essa rappresenta l'espressione della volontà dei partiti, delle liste civiche e delle formazioni politiche ad impegnarsi in un cammino che, erigendo un filtro preventivo alla candidatura di soggetti caratterizzati da significativi rapporti con fattispecie criminali tipiche dell'area mafiosa, preservi la pubblica amministrazione da rischiose contaminazioni e ponga le comunità locali quanto più possibile al riparo dai successivi drastici interventi che — come gli scioglimenti e i conseguenti commissariamenti degli enti locali interessati — sebbene necessitati dalla constatazione di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nell'azione amministrativa, privino i territori del diritto ad avere con continuità un'azione politica ed amministrativa.

Poiché i reati previsti come motivo ostativo per la candidatura nel caso delle ispezioni e nell'ambito delle relazioni di accesso agli enti locali rappresentano elementi di valutazione per proporre lo scioglimento e il relativo commissariamento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, si ritiene di esaltare con la coerenza e la trasparenza delle scelte dei partiti, delle liste civiche e delle formazioni politiche l'irrinunciabile principio della responsabilità politica nella selezione delle classi dirigenti e degli eletti, al livello più immediato del rapporto sul territorio tra rappresentanti e rappresentati.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare avanza la seguente proposta di autoregolamentazione:

#### ART. 1.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano a non presentare come candidati alle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

*b)* estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

*c)* riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-*bis* e articolo 648-*ter* c.p.);

*d)* trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356);

*e)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

*f)* attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

*a)* sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*b)* siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate;

*c)* siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### ART. 2.

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia.

#### ART. 3.

I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 si impegnano a rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dalle indicazioni del presente codice di autoregolamentazione.

